LA CORTE FEDERALE D'APPELLO SENTENZA CF1/2023

Composta dai sigg.ri

Pres. Claudio Zucchelli

Pres. Raffaele Potenza

Pres. Michele Corradino Cons. Federico Di Matteo

Cons. Carlo Schilardi

Presidente

Componente rel. ed est.

Componente

Componente

Componente

Con l'assistenza del dott. Francesco Pantano,

nel ricorso in appello (proc. CF6/22) presentato da Kuzhnini Arberon, padre del minore Kuzhnini Tiziano (licenza driver Fia n. 1637), avverso la sentenza n, 30/22, emessa dal Tribunale Federale, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

1.- Con il ricorso in esame l'appellante, padre del minore Tiziano Kuzhnini, che ha partecipato alla gara "lame series Italy, tenutasi l'1 maggio 2022 presso l'autodromo di Castelletto di Branduzzo, ha impugnato la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale federale, a seguito di deferimento della Procura federale, ha irrogato al figlio minore la sanzione di sospensione di tre mesi, e conseguente esclusione dalla gara.

La sentenza premette che il conduttore Tiziano Kuzhnini è cittadino svizzero, tesserato per la Federazione Automobilistica della Confederazione Svizzera, e gareggia in Italia mediante licenza internazionale FIA n. 1637.

Il padre dell'odierno incolpato, indicato quale soggetto che ha materialmente e personalmente attuato le condotte appresso descritte, non è licenziato. Il concorrente Tiziano kuzhnini (pilota del team autoeuropeo Motorsport è invece dotato di licenza dell'Automobile Club d'Italia.

1.1.-I fatti che hanno dato origine alla decisione gravata sono esposti dall'atto di deferimento e sono sintetizzabili come segue.

Con esposto del sig. Antonio Quintieri veniva riferito alla Procura federale che al termine della gara il sig Kuhznini, padre del conduttore Tiziano, dopo la manche di qualificazione e nell'uscire dal parco chiuso, aggrediva fisicamente e verbalmente il sig Ermanno Quintieri, figlio del denunziante, afferrandolo violentemente per il braccio, scuotendolo e strattonandolo ripetutamente e profferendo minacce ed insulti al padre presente al fatto.

1.2.-Sulla base di ciò la Procura adita riteneva quindi di proporre al Tribunale federale, in esercizio del potere di deferimento ed in applicazione del principio di responsabilità oggettiva (per violazione dell'art. 8, commi 1, 4, e 5 del RSN e del Regolamento di giustizia sportiva), la sanzione dell'ammenda, richiamata dall'art. 216 bis del citato regolamento sportivo, a carico del minore non sanzionato, Tiziano Kuhznini.

A sostegno della richiesta la Procura esponeva:

la competenza generale del Tribunale federale (ex art. 216 bis del RSN e 25 del Regolamento di giustizia sportiva) ;

considerazioni sulla gravità e la valenza diseducativa per i giovani sportivi del comportamento del genitore;

l'applicabilità, ex art 223 regolamento, del principio di responsabilità oggettiva anche al conduttore minore non sanzionato ed alcune sentenze del TNA a supporto del medesimo;

il principio di accettazione implicita da parte di tutti i partecipanti delle norme regolanti la manifestazione a cura dell'ACI (c.s. n. 6/22);

la possibilità di abbinare la sanzione sospensiva a quella pecuniaria.

- 1.3.-Con la decisione gravata, il Tribunale federale ha:
- a) preso atto del patteggiamento della pena con esclusivo riferimento al licenziato ASD Autoeuropeo Motorsport (licenza di concorrente n. 397534) ed ha applicato la sanzione dell'ammenda di euro 1.500,00 (millecinquecento\00) con sospensione condizionale degli effetti della decisione ex art. 230 R.S.N.;
- b) applicato al conduttore Tiziano Kuhznini, ai sensi dell'art. 227.1.lettera a) del RSN, la sanzione della sospensione per mesi tre, con la conseguenza, ai sensi dell'art. 228 del citato Regolamento, dell'esclusione dalla classifica della gara in questione.
- 2.- Di qui l'appello dell'odierno ricorrente, che chiede la riforma della pronunzia ed è affidato ai seguenti motivi rubricati come segue:
 - a. Incompetenza del Tribunale federale (ancor prima della Procura federale) ad adottare un atto di deferimento e la conseguente sanzione;
 - b. Violazione e falsa applicazione delle norme federali in relazione alle sanzioni applicabili in astratto;
 - c. Violazione e falsa applicazione delle norme in relazione alla sanzione comminata in concreto;
 - d. Mancato accoglimento della richiesta di applicazione consensuale della sanzione ,a seguito di atto di deferimento, ex art.28 rgs Aci;
 - e. Inapplicablità della responsabilità oggettiva nei confronti di un minore per comportamento tenuto da un genitore;
 - f. Contraddittorietà della prova;
 - g. Mancata concessione della sospensione condizionale della pena;
 - h. Mancata concessione delle attenuanti generiche;
 - i. Eccessività del trattamento sanzionatorio.

Le considerazioni svolte a sostegno di tali motivi sono riepilogate e trattate dalla parte in diritto della presente decisione.

Conclude il ricorso richiedendo:

- -preliminarmente la sospensione dell'esecuzione della sanzione;
- -in via principale, dichiarazione di esenzione da responsabilità disciplinare per insussistenza del fatto o in subordine per contraddittorietà della prova;
- -in ulteriore subordine, accoglimento della proposta di applicazione consensuale della pena;
- In estremo subordine, di contenere la sanzione disciplinare nella forma dell'ammonizione.
- 2.1.-Si è costituita in giudizio la Procura federale, replicando:
- -l'inammissibilità del motivo di incompetenza del Tribunale federale;
- la responsabilità oggettiva del minore ha valenza di principio cardine dell'ordinamento sportivo (cfr. art. 223 RSN), e sent. n. 11/21 di questa Corte) ed costituisce orientamento consolidato (cfr. TNF sent. n, 35/22) come correttamente affermato dal giudice di prime cure e chiaramente leggibile nella sua decisione;
- quanto all'errata applicazione e sproporzione della sospensione (nono motivo), trattasi di errore materiale e comunque è fatto salvo il potere del Tribunale di valutare i fatti ed irrogare la sanzione ritenuta applicabile, anche in eventuale riforma della sentenza impugnata;

- la motivazione del mancato accoglimento della proposta di applicazione consensuale della sanzione, risiede nella stessa valutazione di gravità dalla condotta del genitore;
- in ordine ai sostenuti vizi di contraddittorietà della prova e di disparità di trattamento, la difesa dell'appellante non offre elementi che consentano di dubitare dell'identità dei dichiaranti, mentre del tutto generiche per poter assumere valore sono le dichiarazioni dell'incolpato che peraltro, nell'udienza di primo grado, non ha smentito il proprio comportamento; conseguentemente l'esistenza dei fatti risulta del tutto indubbia;
- quanto ai motivi 7 ed 8, infine, il Tribunale ha argomentato diffusamente sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena (art. 230 RGS) e delle attenuanti generiche, compensate dalla gravita del fatto.
- 3.- Alla pubblica udienza del 20 ottobre 2923, udito il relatore, le parti hanno riassunto le rispettive tesi ed il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.

DIRITTO

1.-Deve preliminarmente trattarsi del primo motivo di ricorso, che sostiene l'incompetenza della Procura e del Tribunale federale rispettivamente a proporre ed a decidere un procedimento sanzionatorio azionato da deferimento, spettando semmai alla competenza del collegio funzionale dei Commissari. In conseguenza di ciò questa Corte federale dovrebbe annullare la decisione del Tribunale impugnata .

La tesi è infondata, confondendo la competenza del Collegio dei commissari sportivi inerente le decisioni sulle controversie tecnico disciplinari sorte durante lo svolgimento delle gare (e censurabili innanzi alla corte sportiva di appello (art.23, c.1) con quelle, del tutto differenti, del tipo trattazione

La competenza del TNF infatti si fonda sugli artt. 25 e 37 e ss.gg. del Regolamento di giustizia sportiva, attenendo a tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo per i quali non risulti instaurato nè risulti pendente un procedimento dinanzi al giudice sportivo nazionale.

Quanto alla sostenuta incompetenza Procura ad esercitare, col deferimento innanzi al Tribunale federale, l'azione disciplinare per tutti i fatti ritenuti rilevanti, si fonda sugli artt. 27, c. 1 lett.a, 40 e 44., risultando quindi infondata anche questa deduzione.

- 2.- Il secondo mezzo contesta l'applicabilità in astratto della misura irrogata dal TNF, non essendo la sospensione prevista dall'art. 216 bis. Del RSN. Anche questa tesi non è condivisibile. Come si legge al punto 5 della decisione, il Tribunale ha motivato la sanzione irrogata sulla base dell'art. 227.11.a (e non 216 bis, come afferma il ricorso), norma che a differenza di quanto asserito prevede espressamente la "sospensione delle licenze inflitta per infrazioni gravi dagli organi di giustizia della federazione". Questo rilievo conferma la competenza sanzionatoria del TNF, negata dal motivo precedente. L'art. 216 bis, peraltro, attiene al diverso tema delle sanzioni applicabili nel corso della manifestazione e che hanno stretta attinenza ai profili sportivi della stessa, connotazione che non ricorre nella fattispecie in esame.
- 3.- La terza censura svolta sostiene l'inconferenza della norma richiamata dal giudice di prime cure, che sarebbe incorso nella falsa applicazione del RSN per aver indicato l'art. 227 c.1 che disciplina la frode sportiva e non prevede alcuna lett."a". Nella trattazione del secondo motivo, il Collegio ha già verificato che la norma applicata dal TNF non è il 227 comma1 ma il 227 comma 11, che prevede alla lettera "a" la sospensione delle licenze, per infrazioni gravi. Il motivo poggia pertanto su un presupposto di fatto errato.

4.- Con un ulteriore motivo si duole l'appellante della mancata applicazione concordata di sanzioni, che era stata richiesta dall'interessato, ex art. 28 del RGS, a seguito dell'atto di deferimento e che prevedeva l'applicazione dell'ammenda di euro 500, con la sospensione condizionale della pena ex art. 230 RSN. Ricorda l'appellante che al punto 2 della sentenza il Tribunale ha ritenuto incongrua la quantificazione proposta, ma osserva che tale valutazione sarebbe genericamente motivata e perciò contestabile, trattandosi di un minore infraquattordicenne.

Con riferimento a questa posizione, l'esame della doglianza presuppone una breve premessa sul principio di responsabilità oggettiva .

Questo emerge dall'art.223, comma 2, del RSN che dispone: "Il concorrente ed il conduttore rispondono a titolo di responsabilità oggettiva dell'infrazione o frode commesse da terzi e dai propri sostenitori anche se i fatti avvengono nel periodo precedente, durante o successivo alla manifestazione, nell'area dell'impianto e nelle zone limitrofe".

In sintesi la norma, recentemente modificata, prevede che i concorrenti siano considerati responsabili, a titolo oggettivo, dei comportamenti posti in essere da qualsiasi soggetto, ancorchè non titolare di licenza sportiva, quando siano volti a sostenere i licenziati nell'esercizio della propria attività automobilistica. La radicalità del principio, non consente che la posizione di minore età costituisca motivo di esonero da ogni tipo di sanzione, per fatto di terzi che lo sostengono nella competizione, per le ragioni che seguono.

In primo luogo, i concorrenti minorenni (sia pure tramite atto del genitore) hanno analogamente agli altri sottoscritto, come condizione della licenza, l'obbligo di osservanza di tutte le norme ACI. Inoltre una deroga totale del principio avrebbe un effetto discriminatorio a danno dei concorrenti non minorenni, in violazione della par condicio dei tesserati che permarrebbero normativamente soggetti al principio di responsabilità oggettiva per fatto di terzi.

Ritiene tuttavia il Collegio che il principio, anche con riferimento alla evidente gravosità dell'istituto in questione, possa trovare contemperamento in una valutazione che tenga conto del fatto che il minorenne viene sanzionato non per un comportamento di un sostenitore qualsiasi bensì del genitore che ha sottoscritto l'autorizzazione alla partecipazione del figlio alla gara.

Emerge in sostanza un elemento di alleggerimento della posizione del minore nella valutazione di gravità dei fatti che, pur non potendosi spingere sino alla negazione della responsabilità oggettiva, ne suggerisce l'attenuazione. Pertanto, in esercizio del potere del giudice di appello di rimodulare la sanzione impugnata, ritiene il Collegio che tale applicazione possa tradursi nel tramutamento della sospensione della licenza in un'ammenda proporzionata alla gravità dei fatti ed essenzialmente sulla base della responsabilità totale del genitore (unico autore di comportamenti gravissimi cui è riservato quanto disposto al punto 8 della presente decisione) per i fatti accaduti.

- 4.2. -Analoghi rilievi positivi valgono per il nono motivo d'appello, che pure lamenta l'eccessività del trattamento sanzionatorio contestato.
- 4.3.- Sotto tali profili le censure da ultimo esaminate conducono pertanto ad un accoglimento parziale del ricorso, con conferma della responsabilità oggettiva del minore ma con tramutazione della sanzione conseguentemente inflittagli da sospensione della licenza in ammenda, considerati i principi di cui agli artt. 227, punto 3 e 227, punto 12 del RSN.
- 5.- Contrasta la sanzione irrogata anche il quinto motivo, che avversa in linea di principio l'applicabilità della responsabilità oggettiva al minorenne. Si è già esposta, trattando del motivo precedente, la ragione per la quale questa tesi non può trovare accoglimento. Qui può aggiungersi che la tesi non può essere superata dall'assunto, esposto dall'appellante, per cui il

sistema sportivo ACI, richiedendo l'autorizzazione del genitore, riconosce l'incapacità di agire del soggetto minorenne.

Si tratta di un'incapacità di valenza meramente civilistica che, proprio tramite l'autorizzazione, consente una partecipazione sotto tutte le condizioni ACI (ordinamento speciale di settore) tra cui la stessa autorizzazione, partecipazione che altrimenti non potrebbe essere consentita, rimanendo il minore in una situazione di impossibilità giuridica ad esercitare l'attività sportiva automobilistica.

- 5.1.- Nell'ottica che tende ad elidere totalmente la responsabilità affermata dal TFN (anche come sopra limitata), deve respingersi anche il sesto motivo, sulla ritenuta contraddittorietà della prova dei fatti ove si argomenta che la testimonianza scritta (dei signori Avv. Vittorio Russo e Valentina Frasca) sui fatti accaduti il primo maggio risulta riportata su moduli predisposti da altri e non risulta corredati da alcun documento che renda possibile accertare l'autenticità della sottoscrizione. Aggiunge l'appellante che l'unica prova oggettiva allegata all'esposto è rappresentata dall'allegato 2, ovvero la decisione dei commissari sportivi. Il Collegio, attesa la valenza degli atti commissariali verbalizzati, ritiene che la decisione richiamata costituisca per l'ordinamento sportivo sufficiente prova dei fatti accaduti.
- 6.- L'accoglimento parziale del ricorso, con tramutazione della sanzione per ragioni di minore gravità rispetto a quanto ritenuto dal TNF, permette di assorbire i motivi di ricorso 7 ed 8, che logicamente presuppongono il permanere della sanzione sospensiva che, tramutata in ammenda, cessa di esistere.
- 6.1-La sentenza d'appello, pronunziandosi nel merito del ricorso, rende inoltre improcedibile la richiesta di misura cautelare provvisoria.
- 7. In conclusione, previo rigetto di tutte le altre domande formulate e di cui in fatto, il ricorso merita accoglimento limitatamente al profilo delle eccessività della misura sanzionatoria adottata, con conseguente tramutazione della sanzione da sospensione ad ammenda.
- 8. Infine, valutata la natura dei fatti emergenti dalla sentenza del TNF, il Collegio ritiene opportuna la trasmissione degli atti alla FIA ed alla Procura della Repubblica territorialmente competente, per eventuali adempimenti del caso.

PQM

Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, tramuta la sanzione della sospensione per mesi 3 (tre) nell'ammenda di Euro 5000 (cinquemila).

Dispone l'incameramento del deposito cauzionale. Dispone che la segreteria della Corte federale trasmetta la presente sentenza:

alla FIA.

alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia;

all'Avv. Antonio Quintieri.-

Così deciso in videoconferenza il 20 gennaio 2023.

Il Relatore

R Potenza

Il Presidente

C. Zucchelli